



Istituzione di previdenza nel quadro della proparis Fondazione di previdenza arti e mestieri Svizzera

Promemoria: riscatto delle prestazioni massime regolamentari

1. Premessa

La legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) prevede che le persone assicurate possano riscattare le prestazioni fino a concorrenza del massimo regolamentare, usufruendo di agevolazioni fiscali. Oltre ai vantaggi fiscali, il riscatto facoltativo consente di migliorare la copertura previdenziale, ossia di colmare lacune di previdenza che possono sorgere in caso di periodi contributivi mancanti, aumento di stipendio, divorzio o pensionamento anticipato.

Il presente promemoria funge da spiegazione al modulo «Richiesta di riscatto delle prestazioni massime regolamentari».

2. Calcolo della somma di riscatto

La persona assicurata può volontariamente versare contributi per il riscatto delle prestazioni complete previste dal regolamento nella misura in cui gli averi di vecchiaia attuali risultino inferiori agli averi di vecchiaia previsti se la persona assicurata avesse aderito al piano di previdenza all'età minima possibile. Mediante la «Richiesta di riscatto delle prestazioni massime regolamentari», la persona assicurata in questione può richiedere all'organo d'applicazione di allestire un calcolo relativo al riscatto di periodi di contribuzione contenente le informazioni elencate qui di seguito.

– **Avere di vecchiaia massimo possibile**

Corrisponde alla somma degli accrediti di vecchiaia previsti dal regolamento, comprensivi di interessi. Il calcolo si basa sull'ipotesi che la persona sia stata assicurata sin dall'età minima consentita e con un salario/reddito assicurato pari a quello attuale.

– **Somma di riscatto possibile in base al regolamento**

Corrisponde alla differenza tra l'avere di vecchiaia massimo possibile e l'avere di vecchiaia della persona assicurata al momento del calcolo.

– **Somma di riscatto massima possibile**

Corrisponde alla somma di riscatto possibile prevista dal regolamento, alla quale sono stati dedotti (cumulativamente):

- altri averi da prestazioni di libero passaggio che non sono stati trasferiti nell'avere di vecchiaia della persona assicurata;
- la prestazione di libero passaggio al momento del pensionamento anticipato (applicabile solo alle persone assicurate che percepiscono già prestazioni di vecchiaia e che intendono continuare o riprendere l'attività lavorativa),
- la differenza di un avere proveniente da una forma di previdenza vincolata (pilastro 3a) disponibile al momento del calcolo da cui è stato dedotto l'avere massimo possibile al momento del calcolo di una forma di previdenza vincolata che ogni persona assicurata LPP ha il diritto di dedurre dalle tasse in aggiunta alla sua previdenza professionale,
- l'importo non ancora rimborsato di un prelievo anticipato per la promozione della proprietà abitativa (PPA).

3. Procedura di riscatto delle prestazioni massime regolamentari

– **Esercizio dei diritti di riscatto da parte della persona assicurata**

Con il modulo «Richiesta di riscatto delle prestazioni massime regolamentari» la persona assicurata notifica il riscatto desiderato all'organo d'applicazione. I valori da indicare sono illustrati nell'ultimo capoverso del presente promemoria, alla rubrica «Averi alla data di riscatto». Il modulo può essere scaricato dal sito della cassa pensione o essere richiesto presso l'organo d'applicazione. Occorre compilarlo in modo veritiero e in tutte le sue parti prima di rispedirlo debitamente firmato all'organo d'applicazione.

– **Calcolo della somma di riscatto massima da parte dell'organo d'applicazione**

In base alle indicazioni riportate sul modulo «Richiesta di riscatto delle prestazioni massime regolamentari» l'organo d'applicazione determina la somma di riscatto massima possibile e la comunica per iscritto alla persona assicurata.

Poiché la legge non prevede la possibilità di riscatto se la persona assicurata ha effettuato un prelievo anticipato nell'ambito della promozione della proprietà abitativa (PPA), non eseguiamo alcun calcolo in questi casi (ad eccezione delle persone assicurate divorziate o in unione domestica sciolta che desiderano operare un riscatto nella misura della prestazione di uscita trasferita). Se la somma di riscatto prevista supera l'importo del prelievo anticipato PPA, siete pregati di informarvi in via preliminare presso l'organo d'applicazione circa le modalità del rimborso.

– **Trasferimento della somma di riscatto alla cassa pensione**

Nell'anno di calcolo, la persona assicurata può eseguire il riscatto fino alla somma massima consentita. L'importo del riscatto deve essere accreditato sul conto dell'organo d'applicazione al più tardi entro il 31 dicembre. Inoltre, il riscatto deve essere comunicato per scritto all'organo d'applicazione con l'annotazione dell'importo, del piano e dell'autore del versamento (datore di lavoro o dipendente) ecc. Coordinate bancarie IBAN **CH56 0900 0000 3001 2130 9** (CC 105).

4. Trattamento fiscale del riscatto

L'organo d'applicazione conferma alla persona assicurata il riscatto delle prestazioni massime regolamentari mediante il «Certificato personale» aggiornato, sul quale la rispettiva somma è riportata separatamente. Inoltre, il riscatto effettuato è confermato nel modulo «Attestazione relativa ai contributi di previdenza», che deve essere allegato alla dichiarazione d'imposta. La possibilità di detrarre i contributi versati dal reddito imponibile deve essere accertata dalla persona assicurata.

Se sono state riscattate delle prestazioni, nel corso dei tre anni successivi queste non potranno essere ritirate sotto forma di capitale dalla previdenza. Questa restrizione non si applica al riscatto di una lacuna previdenziale in seguito a divorzio o scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata.

In diverse sentenze, il Tribunale federale ha stabilito che, per motivi di natura fiscale, la riscossione sotto forma di capitale è bloccata per tre anni non solo per le prestazioni riscattate, bensì per l'intero avere di vecchiaia. Ciò vale per tutte le riscossioni sotto forma di capitale (capitale di vecchiaia, prelievo anticipato PPA, pagamento in contanti). Qualora una riscossione del capitale venisse effettuata ugualmente entro i tre anni successivi al riscatto, si dovranno prevedere notevoli ripercussioni fiscali.

Pertanto, in un'ottica fiscale si raccomanda di non effettuare alcun prelievo di capitale nei tre anni successivi al riscatto e di discutere preventivamente la questione con le autorità fiscali competenti.

5. Definizione dei termini impiegati nella richiesta e/o nel promemoria

– **Trasferimento dall'estero negli ultimi 5 anni**

Per le persone che si sono trasferite in Svizzera dall'estero negli ultimi cinque anni e che non sono mai state assicurate presso una cassa pensione in Svizzera, la somma di riscatto annua è limitata al 20% del salario assicurabile in base al regolamento durante i primi cinque anni di affiliazione a una cassa pensione svizzera. Questo limite vale anche per i riscatti in base agli artt. 6 e 12 della Legge sul libero passaggio. Trascorsi cinque anni, la cassa pensione deve permettere alla persona assicurata di riscattare le prestazioni massime regolamentari.

Una precedente affiliazione a un istituto di previdenza del 2° pilastro (LPP) deve essere provata, p. es. mediante una copia del precedente «Certificato personale» o del conteggio d'uscita.

– **Averi alla data di riscatto**

Di regola, alla fine dell'anno si riceve un estratto con l'indicazione degli averi disponibili del conto o della polizza di libero passaggio oppure del conto o della polizza della previdenza vincolata 3a. Siete pregati di indicare il rispettivo importo alla fine dell'anno precedente sulla vostra domanda, al punto «Averi alla data di riscatto» sul modulo «Richiesta di riscatto».